

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | <i>I Comunicazioni</i> | |
| | Commissione | |
| 95/C 255/01 | ECU..... | 1 |
| 95/C 255/02 | Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali) | 2 |
| 95/C 255/03 | Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (*) | 3 |
| 95/C 255/04 | Notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 relativa al caso n. IV/MAR/35.382 — Minoan Lines Shipping Company—Strintzis Lines Shipping Company (*) | 4 |
| 95/C 255/05 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.615 — Rhône-Poulenc/Engelhard) (*) | 6 |
| 95/C 255/06 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.643 — CGER-Banque/SNCI) (*) | 7 |

II Atti preparatori

.....

IT

1

(*) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | III <i>Informazioni</i> | |
| | Parlamento europeo | |
| | Commissione | |
| 95/C 255/07 | Avviso concernente l'organizzazione di concorsi generali | 8 |

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

29 settembre 1995

(95/C 255/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

| | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|----------|
| Franco belga e lussemburghese | 38,5982 | Marco finlandese | 5,62063 |
| Corona danese | 7,29574 | Corona svedese | 9,16362 |
| Marco tedesco | 1,87684 | Sterlina inglese | 0,834473 |
| Dracma greca | 305,779 | Dollaro USA | 1,31847 |
| Peseta spagnola | 162,659 | Dollaro canadese | 1,77664 |
| Franco francese | 6,47961 | Yen giapponese | 130,225 |
| Sterlina irlandese | 0,815884 | Franco svizzero | 1,51294 |
| Lira italiana | 2124,94 | Corona norvegese | 8,26745 |
| Fiorino olandese | 2,10151 | Corona islandese | 85,0676 |
| Scellino austriaco | 13,2058 | Dollaro australiano | 1,74585 |
| Scudo portoghese | 197,164 | Dollaro neozelandese | 2,00223 |
| | | Rand sudafricano | 4,81208 |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(95/C 255/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

| Gara permanente | Gara settimanale | |
|---|--|----------------------|
| | Data della decisione della Commissione | Restituzione massima |
| Regolamento (CE) n. 1088/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 13) | — | Nessuna offerta |
| Regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 16) | 28. 9. 1995 | 15,49 ECU/t |
| Regolamento (CE) n. 1090/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 19) | 28. 9. 1995 | Offerte rifiutate |
| Regolamento (CE) n. 1091/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paesi terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 22) | 28. 9. 1995 | Offerte rifiutate |

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto ⁽¹⁾

(95/C 255/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive

Le norme qui di seguito non potranno produrre i loro effetti conformemente al «nuovo approccio» prima del 16 giugno 1996, data d'applicazione della direttiva.

| OEN ⁽¹⁾ | Riferimento | Titolo della norma armonizzata | Anno di ratifica |
|--------------------|-------------|---|------------------|
| CEN | EN 28846 | Impianti elettrici — Protezione contro l'accensione di gas infiammabili circostanti | 1993 |
| CEN | EN 28847 | Macchina del timone con sistema a cavo di acciaio e puleggia | 1989 |
| CEN | EN 28848 | Timonerie comandate a distanza | 1993 |
| CEN | EN 28849 | Pompe elettriche di sentina | 1993 |
| CEN | EN 29775 | Timonerie comandate a distanza per singoli motori fuoribordo di potenza compresa tra 15 e 40 kW | 1993 |

⁽¹⁾ OEN: Organismi europei di normalizzazione;

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 11, telefax (32-2) 519 68 19;

CENELEC: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, telefax (32-2) 519 69 19;

ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex France, tel. (33) 92 94 42 12, telefax (33) 93 65 47 16.

AVVERTIMENTO:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in annesso alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 94/10/CE ⁽³⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30.

Notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 relativa al caso n. IV/MAR/35.382 — Minoan Lines Shipping Company—Strintzis Lines Shipping Company

(95/C 255/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 2 febbraio 1995 le società di trasporti marittimi Minoan Lines Shipping Company (nel seguito Minoan Lines) e Strintzis Lines Shipping Company (nel seguito Strintzis Lines) hanno sottoposto alla Commissione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86, una richiesta di esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE in relazione ad un accordo del 23 settembre 1994 (denominato nel seguito l'accordo) sull'esercizio in comune delle navi.

Le parti

2. Entrambe le parti sono società di diritto greco aventi lo statuto di società per azioni e svolgono servizi di trasporto passeggeri, veicoli e merci via mare all'interno della Grecia, tra la Grecia ed altri paesi nonché tra altri paesi.

L'accordo

3. L'accordo regola la prestazione in comune di servizi sulle rotte che collegano Grecia ed Italia. Esso si prefigge d'instaurare tra la Minoan Lines e la Strintzis Lines un rapporto di collaborazione che consenta alle due società di servire congiuntamente le rotte di trasporto tra la Grecia e l'Italia.
4. L'accordo entra in vigore il 1° gennaio 1995 ed ha durata quinquennale, con scadenza il 31 dicembre 1999. Il suddetto accordo è applicabile a tutti i nuovi servizi di traghetto per passeggeri, veicoli e merci svolti da una delle parti sulle rotte tra Grecia ed Italia, ivi inclusi i servizi forniti da una delle parti in territorio greco ogniqualvolta tali servizi facciano parte di servizi offerti nell'ambito di un collegamento tra Grecia ed Italia, come ad esempio nel caso dei collegamenti tra Patrasso, Igoumenitsa e Corfù. L'accordo non si applica ad altre rotte.

4.1. L'accordo prevede:

- l'esercizio in comune delle rotte di trasporto marittimo tra Grecia ed Italia;
- l'attuazione di un rapporto di collaborazione basato su:
 - determinazione congiunta degli orari e degli itinerari delle navi;
 - determinazione ed applicazione congiunte delle tariffe;

— sviluppo congiunto di tutte le attività operative;

— attività congiunte di vendita, pubblicità promozionale e pubbliche relazioni.

4.2. L'accordo prevede inoltre che le parti ripartiscano alcuni costi e le entrate percepite, e più in particolare:

— la suddivisione tra le parti dei costi d'esercizio delle navi oggetto dell'accordo, limitatamente ai costi addizionali derivanti dal numero eccedentario di miglia da esse percorse rispetto alle previsioni dell'accordo;

— la suddivisione tra le parti delle entrate in base alla loro quota di partecipazione, previa detrazione di alcuni costi specifici quali commissioni per le agenzie di viaggio, spese promozionali, ecc.;

— che il costo di nuovi investimenti non venga suddiviso tra le parti. I nuovi investimenti di una delle parti si ripercuotono sulle rispettive quote di partecipazione all'accordo, conformemente alle relative decisioni del consiglio d'amministrazione.

Il mercato rilevante

5. Secondo le parti, il mercato rilevante ai fini dell'accordo è quello riguardante la fornitura di servizi di traghetto per passeggeri, veicoli e merci tra Grecia ed Italia.

Le parti affermano che tutte le rotte marittime attualmente utilizzate per i collegamenti tra i due paesi in questione sono sostituibili l'una all'altra.

Esenzione

6. Le parti ritengono che l'accordo possa usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3.

6.1. A giudizio delle parti, l'accordo contribuisce a migliorare i servizi e a promuovere lo sviluppo economico per i seguenti motivi:

— determinerà un impiego più efficiente delle navi ed un miglioramento dei servizi tra Grecia ed Italia;

- consentirà alle parti d'inaugurare una nuova rotta (Venezia—Corfù—Igoumenitsa—Patrasso), che offrirà un collegamento giornaliero con Venezia in entrambe le direzioni sette giorni alla settimana;
 - ridurrà il sovraffollamento nel porto di Ancona grazie alla nuova rotta per Venezia; le parti assicureranno il collegamento con Venezia una volta al giorno, Ancona due volte al giorno e Brindisi una volta al giorno;
 - garantirà in tal modo un servizio regolare ed affidabile con frequenti traversate in un mercato caratterizzato da forti fluttuazioni della domanda;
 - grazie all'inaugurazione del nuovo collegamento con Venezia comporterà notevoli miglioramenti nel flusso delle merci tra la Grecia e gli altri Stati membri dello Spazio economico europeo oltre che con altri paesi europei.
- 6.2. Le parti affermano che l'accordo attribuisce ai consumatori un'equa parte dei vantaggi da esso derivanti in quanto:
- i passeggeri usufruiranno di servizi migliori poiché disporranno di una più ampia scelta di collegamenti tra Grecia ed Italia;
 - vi sarà un collegamento giornaliero tra Venezia e Patrasso, una rotta completamente nuova che non era precedentemente servita da alcuna linea di navigazione;
 - la riduzione dei costi derivante dalla razionalizzazione delle capacità si ripercuoterà sul consumatore sotto forma di tariffe inferiori, sulle quali i consumatori godranno inoltre di sconti maggiori e più flessibili;
 - l'accordo consentirà ad entrambe le parti di dedicare maggiori risorse alla pubblicità ed ampliare la disponibilità dei servizi di prenotazione. Ai fini commerciali le parti utilizzeranno un titolo comune ed il logo «Minoan Lines—Strintzis Lines».
- 6.3. Secondo la tesi delle parti tutte le restrizioni loro imposte dall'accordo risultano indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 6.1 in quanto:
- la razionalizzazione delle capacità può essere conseguita unicamente mediante l'attuazione dell'accordo;
 - l'accordo non riduce le capacità, ma rende anzi disponibile un maggior numero di collegamenti grazie all'entrata in servizio di una nuova unità, il traghetto Aretusa, ed alla migliore distribuzione delle navi;
 - l'accordo riguarda esclusivamente i collegamenti tra Grecia ed Italia; entrambe le parti sono libere di sviluppare nuove rotte che esulino dal mercato oggetto dell'accordo;
 - i servizi a bordo non rientrano nell'ambito del rapporto di collaborazione.
- 6.4. A quanto affermano le parti, l'accordo non elimina la concorrenza per una parte considerevole dei servizi in questione giacché i servizi in comune verranno offerti su un mercato altamente competitivo.
7. La presente comunicazione viene pubblicata in applicazione della procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 poiché la Commissione ha stabilito che l'accordo in questione risponde ai criteri di valutazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato. Nella fase attuale del procedimento la Commissione non si è ancora formata un'opinione circa la possibilità di applicare all'accordo l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'anzidetto regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione invita le parti interessate ad inviare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente notifica, citando il riferimento IV/MAR/35.382, a:
- Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza
Divisione IV/D/3
200 rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.615 — Rhône-Poulenc/Engelhard)

(95/C 255/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 21 settembre 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, le imprese Rhône-Poulenc Chimie SA controllata della società holding Rhône-Poulenc SA, e Engelhard SA controllata della società Engelhard Corporation, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, il controllo in comune della impresa Cycleon.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Rhône-Poulenc Chimie: produzione di prodotti chimici intermedi, prodotti chimici speciali, servizi di protezione dell'ambiente;
- per Engelhard: finitura di metalli preziosi;
- per Cycleon: rifinitura di metalli preziosi da catalizzatori esausti.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.615 — Rhône-Poulenc/Engelhard, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles/Brussel.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.643 — CGER-Banque/SNCI)

(95/C 255/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 21 settembre 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Caisse Générale d'Épargne et de Retraite-Banque SA (CGER-Banque), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Société Nationale de Crédit à l'Industrie SA (SNCI) a seguito di acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per CGER-Banque: attività bancarie e servizi finanziari;
 - per SNCI: attività bancarie e servizi finanziari.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.643 — CGER-Banque/SNCI, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

III

*(Informazioni)*PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE

AVVISO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI GENERALI

(95/C 255/07)

Il Segretariato generale del Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee organizzano i concorsi generali ⁽¹⁾:

- n. EUR/D/65 — Agenti qualificati (uscieri) di nazionalità austriaca
carriera D 3/2
 - n. EUR/D/66 — Agenti qualificati (uscieri) di nazionalità finlandese
carriera D 3/2
 - n. EUR/D/67 — Agenti qualificati (uscieri) di nazionalità svedese
carriera D 3/2
-

⁽¹⁾ GU n. C 255 A del 30. 9. 1995 (edizioni tedesca, finlandese e svedese).